

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il **CONSORZIO DI BONIFICA N. 7 – Caltagirone** (nel prosieguo anche solo Consorzio di Bonifica), con sede legale in Caltagirone, via G. Arcoleo n. 172, c.f. e p.i. 82001150877, in persona del Commissario Straordinario in carica pro tempore Dott. Paolo Mascellino

e

la **IMPREPAR - IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.p.A.** (nel prosieguo anche solo IMPREPAR) con sede in Milano (MI), Via dei Missaglia n°97, c.a.p. 20142, P.Iva 03084200967 in persona del dott. Vittorio Ferrari, amministratore delegato e legale rappresentante

Premesso che:

- I. Con contratto rep. n. 51825 stipulato in Caltagirone in data 12.12.1988, il Consorzio di Bonifica di Caltagirone affidava in appalto all'impresa Lodigiani S.p.A. (dante causa di Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con l'Impresa CO.GE.I., i lavori di costruzione dell'opera denominata "Invaso Pietrarossa" (progetto ex CASMEZ n. 30/3219), per l'importo netto presunto di L. 75.958.194.230, depurato del ribasso d'asta dell'11,35%, successivamente elevato con Atto di sotmissione del 12.06.1991 a nette L. 84.888.356.411, oltre la revisione dei prezzi.
- II. Tra le parti sorgevano contestazioni in ordine all'esecuzione del predetto contratto e pertanto venivano avviati i giudizi di seguito sinteticamente descritti:

a) La Imprepar, che agiva unicamente per la propria quota parte e quindi solo in proprio e non anche quale mandataria dell'ATI citata al precedente punto 1) delle premesse, con citazione in data 2.08.2002, conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica per sentir dichiarare in via principale la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 o in subordine 1453 c.c. e comunque la condanna del Consorzio convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale.

Il giudizio veniva incardinato inizialmente davanti al Tribunale di Caltagirone (RG 543/02) e successivamente, a seguito di chiamata iussu iudicis Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sicilia disposta dal predetto Tribunale, con conseguente pronuncia di incompetenza territoriale in favore del foro erariale di Catania, riassunto davanti al Tribunale di Catania, dove veniva rubricato al numero RG 380/06.

b) Il Consorzio di Bonifica, con atto di citazione del 10.11.2005, conveniva in separato giudizio la Imprepar per fare dichiarare la sua esclusiva responsabilità per gli eventi franosi verificatisi sulla spalla destra della diga con condanna al risarcimento dei relativi danni.

Il giudizio veniva incardinato davanti al Tribunale di Caltagirone e rubricato al n. RG 1198/05.

Il giudizio è attualmente pendente e la prossima udienza, per la precisazione delle conclusioni, è fissata al 4.2.2016.

c) il Consorzio di Bonifica chiamava altresì in garanzia la Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. nonché la Impregilo S.p.A. (oggi Salini Impregilo S.p.A.) in relazione alle domande avanzate nei riguardi del Consorzio dall'Ing. Sebastiano Siragusa, già direttore

9

dei lavori di cui al citato contratto, proposte innanzi al Tribunale di Caltagirone nella causa iscritta al n. RG 540/07.

III. Con sentenza n. 3523/2013 depositata il 5.10.2013 il Tribunale civile di Catania, sez. I, dott.ssa R.M. Castorina nel giudizio RG 10380/06 definiva il giudizio introdotto dalla Imprepar RG n. 380/06 (punto *sub a* della premessa n. II che precede) dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento del Consorzio di Bonifica 7 e così disponendo:

"Condanna il Consorzio di Bonifica 7 in persona del legale rappresentante:

- 1) *Per la riserva n. 6 a un indennizzo di €2.098.880,00 oltre agli interessi su tale somma di anno rivalutata secondo gli indici Istat a fare tempo dal maggio 1997 alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi solo gli interessi al saggio legale;*
- 2) *Per la riserva n.7 a un indennizzo di €55.155,00 oltre agli interessi su tale somma di anno rivalutata secondo gli indici Istat a fare tempo dal maggio 1997 alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi solo gli interessi al saggio legale.*
- 3) *per il certificato di pagamento n. 41 la somma di €155.362,00; per il certificato di pagamento n.41 bis la somma di €8.220,00; per il certificato di pagamento n.41 ter la somma di €258.249,00; per il certificato di pagamento n.41 quater la somma di €45.573,00, per un complessivo importo di €467.404,00 oltre Iva e interessi ex art. 35 ss. DPR 1962/1063;*
- 4) *per i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione €699.478,00 oltre agli interessi su tale somma di anno rivalutata secondo gli indici Istat a fare tempo 20.4.1998 alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi solo gli interessi al saggio lega-*

le;

5) *per il risarcimento del danno complessivi €266.568,00 oltre agli interessi su tale somma di anno rivalutata secondo gli indici Istat a fare tempo 20.4.1998 alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi solo gli interessi al saggio legale;*

6) *rigetta le altre domande proposte;*

7) *condanna il Consorzio di Bonifica 7 in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese processuali in favore di Imprepar Impregilo s.p.a che liquida in complessivi €16.340,00 oltre Iva e cpa, oltre alle spese di c.t.u. liquidate a parte.*

8) *Compensa le spese processuali tra le altre parti".*

IV. *Avverso la sentenza n. 3523/2013 il Consorzio di Bonifica proponeva impugnazione, con contestuale istanza di sospensione cautelare della pronuncia, davanti alla Corte di Appello di Catania e il relativo giudizio veniva assegnato alla Sez. I – Cons. Rel. Dott. Francesco Cardile - RG 544/2014.*

Nel giudizio si costituiva la Imprepar contestando i motivi di appello del Consorzio e proponendo appello incidentale.

Con ordinanza del 17.10.2014 depositata il 21.10.2014, la Corte di Appello di Catania, decidendo in ordine alla istanza cautelare di sospensione avanzata dal Consorzio di Bonifica nel giudizio RG 544/2014, evidenziava che i motivi di gravame "non appaiono suscettibili prima facie di sicuro o assai probabile accoglimento", rilevando per contro di dover approfondire "la motivazione addotta a sostegno della statuita condanna per risarcimento danni occorsi in esito alla sospensione del 20.10.2007". Conseguentemente la Corte di Appello sospendeva l'esecutività della impugnata decisione del Tribunale di Catania "limitatamente al capo n. 1) del dispositivo per

la parte eccedente € 1.839.403,07 ed al capo 4) e 5) del dispositivo", rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2018.

V. La Imprepar avviava nei confronti del Consorzio di Bonifica le seguenti procedure esecutive per ottenere il pagamento di quanto disposto dal Tribunale di Catania nella sentenza n. 3523/2013, limitando le medesime procedure alla parte del dispositivo non sospesa dalla Corte di Appello di Catania:

a) Procedura di pignoramento presso terzi presso il Tribunale civile di Caltagirone, pendente al n. RG 645/2014. Nell'ambito di tale procedura, il Monte dei Paschi di Siena, quale terzo pignorato, produceva dichiarazione negativa che la Imprepar provvedeva a contestare; il giudizio si trova rinviato all'udienza dell'8.10.2015 per accertamento dell'obbligo del terzo.

b) Procedura di pignoramento presso terzi presso il Tribunale civile di Palermo, pendente al n. RG 7062/2014. Nell'ambito di tale procedura l'Assessorato Regionale delle risorse Agricole ed Alimentari, quale terzo pignorato, produceva dichiarazione nella quale attestava di dover liquidare al Consorzio di Bonifica alla data del 14.10.2014 la somma complessiva di € 1.582.987,96.

Con ordinanza del 13.2.2015 il giudice, respingendo le censure del Consorzio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Nula e Calogero Alaimo, in ordine alla natura vincolata delle somme pignorate, disponeva l'assegnazione alla Imprepar della somma di € 1.454.574,59, assegnando il restante importo dovuto dall'Assessorato ad altri creditori intervenuti nel procedimento.

Nell'ambito di quest'ultimo giudizio, il Consorzio di Bonifica avviava altresì giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al Tribuna-

le civili di Palermo al n. RG 2723/2015.

Alla udienza di comparizione del 12.05.2015, il G.U., dopo aver rigettato nel merito l'istanza della sospensione della esecuzione, rinviava la causa alla udienza del prossimo 27.10.2015, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.

VI. Nel frattempo, in data 2.10.2014 il Tribunale di Caltagirone emetteva la sentenza nel giudizio introdotto dall'Ing. Siragusa Sebastiano (RG 540/07, punto *sub c* della premessa n. 3) nel quale il Consorzio di Bonifica aveva chiamato in garanzia la Imprepar e la Impregilo (oggi Salini Impregilo):

- dichiarando il proprio difetto di competenza sulla domanda principale dell'Ing. Siragusa verso il Consorzio per l'esistenza di una clausola compromissoria;
- dichiarando l'incompetenza territoriale in favore del foro di Catania sulle domande di manleva, rimettendo le parti innanzi a detto Tribunale;
- dichiarando la prosecuzione del giudizio sulla sola domanda riconvenzionale del Consorzio verso l'Ing. Siragusa, rinviando all'udienza del 12.2.2015.

Il Consorzio di Bonifica transigeva la controversia con l'Ing. Siragusa e, quindi non riassumeva nei termini il giudizio innanzi al Tribunale di Catania RG 540/07, che veniva dichiarato estinto con provvedimento del giudice dott. Cutrona del 12 febbraio 2015.

VII. Imprepar in più occasioni formalmente rinnovava l'invito al Consorzio di Bonifica 7 a porre in essere tutti gli interventi e le attività necessarie ad assicurare il mantenimento in efficienza e la sicurezza dell'opera realizzata in virtù del richiamato contratto rep. N.

51825 del 12/12/1988 e a prenderla in consegna unitamente alle Aree di cantiere, essendo venuta a cessare qualsiasi responsabilità di custodia.

VIII. Le parti, dopo lunghe trattative, hanno raggiunto un accordo transattivo per porre definitivamente fine ad ogni controversia tra di loro insorta in relazione al contratto stipulato, ai lavori eseguiti e alle loro modalità e a tutti i giudizi avviati e riportati nelle premesse, accordo che oggi intendono pertanto formalizzare con il presente atto.

Tanto premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati del presente atto ne costituiscono sono parte integrante e sostanziale ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

2.1 Con il presente atto le parti intendono bonariamente definire ogni pendenza tra di esse esistente in relazione al contratto di cui alla premessa n. I.

A tal fine le parti convengono che il contratto rep. n. 51825 fra le stesse stipulato in Caltagirone in data 12.12.1988, in base a quanto statuito dal Tribunale di Catania con la citata sentenza n. 3523/2013, è da intendersi definitivamente risolto con effetto retroattivo, con conseguente liberazione di Imprepar da ogni impegno o responsabilità pertinente al suddetto contratto e ai relativi lavori eseguiti, oltre che di custodia per quanto meglio rappresentato al punto IV delle premesse.

Per effetto di detta risoluzione, pertanto, il Consorzio di Bonifica dichiara di svincolare definitivamente tutte le polizze stipulate e le fideiussioni rilasciate dalla Imprepar in adempimento del contratto intercorso e in particolare le polizze e le fideiussioni di cui all'allegato elenco sub. A) al

presente atto. Fermo restando il definitivo svincolo di tali polizze e fidejussioni effettuato con la sottoscrizione del presente atto, il Consorzio si impegna a restituire a Imprepar tutti i documenti originali ad esse relativi entro sette giorni dalla data del presente accordo transattivo.

2.2 Le parti, mediante reciproche rinunce, concordano a tacitazione di tutte le controversie giudiziali sopra descritte, e comunque a saldo, stralcio e tacitazione di ogni controversia in qualsiasi modo inerente al contratto di cui in premessa e ai relativi lavori comunque eseguiti, anche non previsti nel contratto (tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli di messa in sicurezza), che il Consorzio di Bonifica n. 7 di Caltagirone verserà alla Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. sul conto corrente da quest'ultima indicato la somma di euro 2.900.000,00 (euro duemilioninovecentomila/00), a titolo risarcitorio in relazione a tutti i maggiori oneri e danni sopportati dall'Impresa per i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto risolto dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 3523/2013 con effetto retroattivo nonché per i successivi lavori eseguiti per la messa in sicurezza dell'opera e, comunque, per qualunque pretesa a qualsiasi titolo riconducibile alla realizzazione dell'opera in questione.

Il pagamento della suddetta somma verrà effettuato con le seguenti modalità:

- quanto alla somma di euro 1.454.574,59, entro e non oltre il termine essenziale del 30 settembre 2015; a fronte di tale primo pagamento Imprepar si impegna sin d'ora a rinunciare entro 7 giorni dal pagamento alla procedura esecutiva, autorizzando lo svincolo delle corrispondenti somme ad essa assegnate;
- quanto alla restante somma di euro 1.445.425,41, entro il 31 dicembre 2015.

2.3 A fronte ed a seguito della restituzione delle polizze e delle fidejussioni ed all'integrale pagamento dell'intera somma di cui al precedente punto 2.2, le parti dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'una dall'altra, rinunciando a qualsiasi reciproca pretesa, azione o domanda per qualsiasi ragione o causa; in particolare la Imprepar-Impregilo - Partecipazioni S.p.A. dichiara di rinunciare alla esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3523/2013 e a tutti i suoi effetti.

Resta inteso che, nel caso di significativi ritardi e/o inesatti adempimenti da parte del Consorzio alle obbligazioni assunte con il presente accordo transattivo, Imprepar potrà agire per la totalità del credito derivante dalla citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3523/2013 al netto di quanto medio tempore già incassato.

2.4 Ricevuto il pagamento della totalità dell'importo di cui al precedente punto 2.2, tutti i giudizi pendenti tra le parti indicati in premessa saranno conseguentemente oggetto di abbandono per mancata comparizione con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione procedurale i giudizi non potessero estinguersi per abbandono, le parti si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari a garantire l'estinzione dei medesimi giudizi con riguardo alle posizioni processuali che le parti medesime rivestono nei giudizi medesimi.

2.5 Il Consorzio di Bonifica, per quanto occorrer possa, dichiara di rinunciare definitivamente anche ad ogni pretesa nei confronti della Impregilo s.p.a. (oggi Salini Impregilo s.p.a.) avanzata nei giudizi di cui alle premesse, impegnandosi ad abbandonare ogni iniziativa giudiziaria nei suoi riguardi negli stessi termini e alle stesse condizioni di cui sopra.

L

**ARTICOLO 3 – COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
E RINUNCIA ALLA SOLIDARIETA'**

3.1 Per effetto della sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di compensare integralmente le spese di lite dei giudizi in premessa e si impegnano a provvedere, ciascuna in proprio, al pagamento dei compensi e delle spese dei rispettivi legali, ivi compresi quelli relativi alla definizione del presente accordo.

I difensori delle parti in tutti i giudizi sopra descritti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dall'art. 13, comma 8 della legge professionale forense ed a tal fine sottoscrivono il presente accordo transattivo.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONE DI EFFICACIA

Il presente accordo è immediatamente vincolante per la Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a. mentre lo sarà per il Consorzio di Bonifica n. 7 solo a seguito dell'approvazione da parte della Regione Siciliana, dovendo lo stesso accedere a corrispondenti fondi regionali.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di efficacia della mancata approvazione dello stesso da parte della Regione Siciliana entro il 20 settembre 2015 ove non intervenissero ulteriori accordi fra le parti.

ARTICOLO 5 – IMPOSTE E SPESE

In considerazione della natura risarcitoria delle somme oggetto di transazione, la presente scrittura privata è soggetta a imposta di registro. Il relativo importo, comprensivo di oneri e accessori, sarà a carico delle parti in egual misura.

Roma,

Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone

Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A.

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

ARTICOLO 3 – COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E RINUNCIA ALLA SOLIDARIETA'

ARTICOLO 4 – CONDIZIONE DI EFFICACIA

Milano-Caltagirone,

Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone

Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A.

Per rinuncia alla solidarietà professionale:

Avv. Pietro Paterniti La Via

Avv. Salvatore Privitera

Avv. Maurizio Nula

Avv. Calogero Alaimo

Avv. Giuseppe Giuffrè

Prof. Avv. Riccardo Modica

Avv. Luigi Strano

Avv. Maurizio Iacono Quarantino

Avv. Ilaria Chiarandà